

**RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE AL
BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2024
(ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)**

Ai Signori Soci de
IL MONFERRATO NUOVO Società Cooperativa
Via Matteotti nc. 9 – Casale Monferrato

RELAZIONE SULLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Giudizio

Ho svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio chiuso al **31 dicembre 2024** della Vostra società, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione per l'esercizio chiuso a tale data.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al **31 dicembre 2024**, del risultato economico e dei flussi di cassa in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia.

Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione.

Sono indipendente rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del

presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.

Obiettivi del revisore sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il proprio giudizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

RELAZIONE SU ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI

a) Giudizio ai sensi dell'art. 14, co. 2 Lett. E) del D.Lgs 39/10

Gli amministratori sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione al **31/12/2024**, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione ISA Italia n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A mio giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, rilasciata sulla base delle conoscenze e della

comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, **non ho nulla da riportare.**

b) Adempimenti in merito al rispetto delle disposizioni di legge e di statuto in materia di cooperazione

Gli amministratori sono responsabili del rispetto delle disposizioni di legge e di statuto in materia di cooperazione, e in particolare, di quelle contenute negli articoli 4,5,7,8,9 e 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992 ove applicabili nonché delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art.2513 del codice civile.

Come richiesto dalle disposizioni emanate dalle competenti autorità ed in particolare dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 novembre 2006 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11 gennaio 2007), ho verificato, con riferimento all'esercizio chiuso al **31 dicembre 2024**, il rispetto da parte della società delle disposizioni sopra menzionate.

Do atto che gli amministratori, nella nota integrativa, hanno documentato e quantificato la condizione di scambio mutualistico con i soci relativamente all'esercizio 2024.

La percentuale di prevalenza documentata dagli amministratori, così come le modalità seguite nella rilevazione della medesima, appaiono corrispondenti alle norme di legge in materia ed alle interpretazioni sino ad oggi fornite dalle amministrazioni competenti.

La condizione oggettiva di prevalenza di cui all'art. 2513 c.c. è raggiunta in quanto l'attività svolta con i soci rappresenta il 100%, in termini di valore, dell'attività complessiva.

Casale Monferrato li, 12 maggio 2025

~~(Dott. Calogero TERRANOVA)~~

